

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

**E RICHIESTA DI SOSPENSIONE URGENTE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
IMMOBILIARE R.G. 26/2025 TRIBUNALE DI TRANI**

per

i sigg.ri **GIUSEPPE CATINO**, nato a Bisceglie il 17.7.1967 c.f. CTNGPP67L17A883Q e **MARIA ROMANAZZI**, nata a Bisceglie il 12.1.1973 c.f. RMNMRA73A52A883V, entrambi residenti in **[REDACTED]** n. 42, rappresentati e difesi dall'Avv. **Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio eleggono domicilio.

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatto ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.*



221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

L'art 2 lett d) definisce “*«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della*

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L'art 2 lett e) definisce “*«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).



Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Maria Olimpia d'Amore, con studio in Trani, al C.so Italia n. 15, del Foro di Trani, pec. mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

I sig.ri Catino – Romanazzi hanno fatto accesso ad una prima procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove era nominata quale Gestore della Crisi sempre l'avv. Maria Olimpia D'Amore.

Tale ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Trani, sez. procedure concorsuali, R.G. 106/2025.

La proposta fatta dai ricorrenti nei confronti dei creditori è la stessa proposta del presente piano.

A seguito della notifica di tutti i creditori, viste le varie osservazioni al piano, questi ultimi adducevano come motivo delle richieste di diniego dell'omologa del piano il fatto che i ricorrenti avessero proposto un importo troppo inferiore rispetto alla "alternativa liquidatoria" (costituita dal valore dell'immobile di proprietà del Catino).

Nella procedura espropriativa immobiliare, infatti, il CTU nominato aveva periziato il bene oggetto di esecuzione e gli aveva attribuito un prezzo base d'asta pari ad euro 260.000,00.

A seguito di udienza in contraddittorio tenutasi il 06.11.2025, il G.D. rigettava il piano proposto dai ricorrenti con le seguenti motivazioni: *"Come innanzi accennato, il ricorrente è titolare di bene*



Il sig. Catin oè dipendente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze–Amministrazione Agenzia delle Entrate, con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa euro 1.900,00 mentre la sig.ra Romanazzi è casalinga e non percepisce alcun reddito.

Oltre ciò, i ricorrenti percepiscono dall'INPS l'assegno unico familiare pari ad euro 298,00.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 1.400,00/1.500,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

A fronte del reddito mensile e delle entrate rinvenienti dall'INPS, i ricorrenti sostengono le seguenti spese mensili:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	10.800,00	900,00
Energia elettrica, gas, AQP	1.200,00	100,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	600,00	50,00
Abbonamento trenitalia	240,00	20,00
Spese scolastiche	322,00	27,00
Spese mediche	2.400	200,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	15.924,00	1.327,00



FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto il sig. sig. Catino è assunto a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate e percepisce uno stipendio lordo mensile di circa € 2.600,00, oltre la tredicesima e la quattordicesima che, attualmente, detratte le ritenute fiscali e previdenziali pari ad € 695,00 circa, nonché le trattenute per prestiti e pignoramenti presso terzi pari ad €936,00, risulta essere pari a circa €970,00.

Già da qui si può vedere come la famiglia sia in gravissima difficoltà dato che un nucleo familiare di quattro persone deve "sopravvivere" con soli 970,00 euro al mese.

I redditi del sig. Catino, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

Anno di imposta base Certificazioni Uniche	di reddito complessivo annuo lordo	in imposte a netta	alle reddito mensile su tredici mensilità
2024	29.414,67	0	2.262,66
2023	30.015,00	0	2.143,92
2022	28.206,00	0	2.014,71
2021	26.480,42	0	1.891,42

Beni Immobili:

I sig.ri Catino - Romanazzi sono proprietari, rispettivamente dei seguenti immobili:



- 1) I sig. Giuseppe Catino dell'immobile in Bisceglie alla via Carrara Finizia n. 42, che costituisce la casa di abitazione del nucleo familiare, distinto in catasto al fg.10, p.lla 2256 sub2
- 2) la sig.ra Maria Romanazzi della quota indivisa pari a 2/18 dell'immobile (di tipo economico) sito in Bisceglie distinto in catasto al fg.12, p.lla 336/40

L'immobile di proprietà del sig. Catino Giuseppe risulta gravato da due pignoramenti immobiliari, rispettivamente azionati dalla Banca BPM s.p.a. a cui ora son subentrate le due cessionarie, rispettivamente Stone Spv S.e.l.e Marte Spv S.r.l nonchè dall'avv. Guido Operamolla.

La procedura esecutiva immobiliare pende presso il Tribunale di Trani ed è rubricata al numero generale di ruolo R.G.Es. 26/2025.

Beni mobili:

Il sig .Catino è proprietario della FORD tgCZ733TA, immatricolata nel 2005.

Sull'automezzo in data 4.12.2024 la Società di recupero Andriani Tributi ha trascritto provvedimento di fermo amministrativo.

La sig.ra Romanazzi, invece, non è proprietaria di alcun bene mobile registrato.

Conto corrente:

I ricorrenti sono contestatari del c/c n. 1000/65404pressoIntesa San Paolosul quale confluisce mensilmente lo stipendio del sig. Catino e del c/c n. presso Poste Italiane che risulta bloccato dal pignoramento presso terzi notificato dall'avv. Guido Operamolla.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NONCHE' DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE



Le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui, oggi, versano gli odierni debitori sono da rilevarsi principalmente nel fatto che il sig. Catino, è stato vittima di una vicenda penale in cui suo malgrado è stato coinvolto e in conseguenza della quale è maturato un ingente credito professionale in favore del legale che lo ha assistito (delle cui conseguenze si dirà meglio appresso).

La debitoria è inoltre riconducibile a mutui con garanzie ipotecarie e finanziamenti contratti dai ricorrenti.

Il sig. Catino è stato sottoposto, nell'anno 2001, ad una misura cautelare in carcere e di essere stato rinviato a giudizio per il reato di estorsione, ma di essere stato assolto con formula piena come emerge dalla sentenza resa dal Tribunale di Trani nel 2004.

Per tale vicenda si rivolgeva all'avv. [REDACTED], al quale conferiva mandato, oltreché per la difesa in sede penale, anche successivamente per intraprendere giudizio civile per risarcimento danni per ingiusta detenzione, giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di colui che lo aveva ingiustamente denunciato

Il giudizio per risarcimento danni contro la persona che aveva sporto denuncia si concludeva sfavorevolmente poiché non era stata depositata idonea documentazione a supporto della domanda, mentre quello per ingiusta detenzione, iniziato con l'avv. [REDACTED] e portato a termine da altro legale, si concludeva con una sentenza di pagamento della somma di € 10.000,00 in suo favore nell'anno 2011.

L'avv. [REDACTED] dopo aver cessato la professione forense nel 2008 e quindi il rapporto professionale con l'odierno ricorrente, nel 2012 introduceva dinanzi al Tribunale di Trani giudizio civile ai danni del sig. Catino per ottenere sentenza di condanna al pagamento del compenso professionale pari ad € 29.747,74 (da cui detrarre l'acconto di € 1.000,00).

Il giudizio, che vedeva il sig. Catino contumace, si concludeva con l'accoglimento della domanda e condanna alla rifusione delle spese

La sentenza veniva appellata, ma anche tale grado di giudizio si concludeva sfavorevolmente per l'Istante con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.

Il sig. Catino si determinava, quindi, a ricorrere in Cassazione, anche in questo caso con esito negativo e condanna alle spese con sentenza resa nel 2022.



Sulla scorta di tali provvedimenti il credito vantato dall'avv. [REDACTED] inizialmente pari ad €29.000,00 circa risulta oggi di oltre €55.000,00 e per il recupero sono state intraprese azioni esecutive mobiliari ed immobiliari.

Il sig. Catino, sempre in sede di audizione con il Gestore della Crisi, ha precisato che nel 2005 contraeva, unitamente alla madre ed al fratello, un mutuo con la CREDM per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva quello risalente al 2005 stipulato con Credem.

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Come riportato anche nella nota di accompagnamento a firma del procuratore della BPM spa, avv. Mariateresa Cavalli, nell'agosto del 2015, gli odierni debitori sottoscrivevano con il detto Istituto un contratto di mutuo di scopo-surrogazione e quietanza con il quale estinguevano il mutuo con Banca Meridiana e, nel settembre 2015, dovendo procedere alla ristrutturazione della abitazione chiedeva ed otteneva sempre da BPM spa, un mutuo fondiario con ipoteca di secondo grado sull'immobile più volte richiamato.

Nelle more, e precisamente a dicembre del 2015, il Tribunale di Trani emetteva la sentenza di condanna al pagamento dei compensi professionali in favore dell'avv. [REDACTED] sentenza in forza della quale quest'ultimo iscriveva ipoteca giudiziale sull'abitazione dell'Istante nel gennaio 2016.

Ciò comportò per il sig. Catino l'impossibilità di ottenere una rinegoziazione del secondo mutuo erogato da BPM ai fini di reperire ulteriore liquidità per completare il pagamento delle maestranze che avevano eseguito la ristrutturazione della casa di abitazione, pagamento che, ad ogni modo, con grossi sacrifici, riusciva ad effettuare.

Come dichiarato dal sig. Catino egli, nel 2016 otteneva però un finanziamento con cessione del quinto all'INPDAP.

Successivamente il 1.4.2017 chiedeva ed otteneva un prestito con delega di €40.900,00 comprensivo di interessi da Prestitalia.

Nel 2021 chiedeva ed otteneva un prestito con cessione del quinto ad IBL con il quale estingueva INPDAP.



Da ultimo nel dicembre 2024 chiedeva ed otteneva un prestito con la garanzia della cessione del quinto da VIVIBANCA che estingueva direttamente la debitoria nei confronti di IBL erogando liquidità al sig. Catino.

La parte di debito riveniente dal mutuo con ipoteca di primo grado è in comune tra gli odierni Istanti.

Tali scelte dettate da concrete necessità, però, hanno inevitabilmente traghettato i ricorrenti nell'attuale stato di sovraindebitamento atteso che i finanziamenti venivano richiesti anche allo scopo di estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito che, però, al netto delle somme trattenute, risultava inferiore alle necessità familiari.

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.

Dall'esame degli estratti conto riferiti agli ultimi mesi non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana.

I ricorrenti si ritrovano a dover affrontare le ordinarie spese di vita con soli 970,00 euro al mese.

Il che è di tutta evidenza impossibile.

Ma vi è di più.

Oltre ciò la perdita dell'immobile che costituisce abitazione del nucleo familiare, sommato allo stipendio che continuerebbe a rimanere gravato dalle trattenute e dai pignoramenti, creerebbe uno stato di completa incapienza per il Catino che non avrebbe non solo la possibilità di sfamare i propri familiari, ma non potrebbe, con soli 970,00 euro, far fronte ad un canone di locazione.

La famiglia si ritroverebbe ad essere senza un tetto sulla testa e senza soldi per provvedere alle spese di vita quotidiane.

Vi è stata, come ribadito in apposito paragrafo della relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, una concessione di finanziamenti sconsiderata da parte delle finanziarie, le quali ben potevano far riferimento alle rate già in corso che il Catino sosteneva.

Tale concessione irrazionale di somme ha portato il Catino ad essere sovraindebitato.

Si riporta la parte finale della valutazione del merito creditizio effettuata dal Gestore della crisi il quale ha rilevato che, al momento della concessione dell'ultimo finanziamento **il reddito a disposizione del nucleo familiare era negativo di ben - 372,27 euro.**



Analisi del merito creditizio e della meritevolezza fatta dal Gestore della Crisi:

“Ai fini di ogni più completa valutazione circa la meritevolezza dei ricorrenti va precisato quanto segue.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dai mutui ipotecari contratti con BPM spa.

In particolare, come innanzi detto, il sig. Catino contrasse il primo mutuo nel 2005 con la CREDEM., unitamente alla madre ed al fratello, per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva quello risalente al 2005 stipulato con Credem (doc. 41).

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Nel 2015, gli odierni Istanti rinegoziavano il mutuo ipotecario del 2005 con BPM per atto del notaio Luca Guglielmino di Canosa di Puglia rep. n. 377/racc. 304 mediante il quale veniva erogata loro la somma di € 77.079,00, e nello stesso anno sottoscriveva con il medesimo Istituto il contratto di mutuo per notar Pietro Consiglio di Bisceglie rep. 4564/racc. 21.528 del 5.10.2015 con cui gli veniva versato l'importo di € 58.000,00.

Come emerge dalle risultanze della CRIF, il sig. Catino:

- nel mese di febbraio 2016 otteneva un finanziamento da Findomestic che risulta estinto anticipatamente;*
- nel mese di aprile 2017 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con delega di pagamento da Prestitalia di € 31.260,35;*
- nel mese di ottobre 2024 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con cessione del quinto da Vivibanca di € 28.196,82.*



Alla data di accensione del primo mutuo nel 2005 con la CREDEM, in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio, il sig. Catino, lavorando, come detto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze poteva contare su una entrata certa che gli ha consentito, per diversi anni, di poter far fronte regolarmente ai pagamenti della rata del mutuo .

Infatti, come emerge dalle dichiarazioni del 2004 e 2005 il reddito annuo del sig. Catino si attestava su circa € 22.000,00 (doc. 46).

I ricorrenti hanno onorato gli impegni assunti fino a quando hanno potuto, ossia fino al 2022 e tanto è confermato dalla stessa BPM spa laddove nella nota del 25.3.2025 (cit. doc. 12) ha dichiarato che i coniugi Catino – Romanazzi, a fronte dei mutui contratti nel 2015, si sono resi parzialmente inadempienti a far epoca dal luglio 2020 e totalmente dal luglio 2022.

Pare evidente, quindi, che la crisi patrimoniale degli Istanti sia stata causata dal ricorso ripetuto a vari finanziamenti divenuti via via necessari, oltre che per sostenere i pagamenti dei compensi dei professionisti ai quali si era rivolto per affrontare le questioni legali di cui si è sopra detto, soprattutto per affrontare le crescenti esigenze della famiglia aumentate a seguito della nascita dei due figli e delle conseguenti maggiori necessità correlate anche allo stato di salute del sig. Catino. Infatti, come da documentazione medica rilasciata dalla Asl BT (doc. 47), lo stesso risulta soggetto cardiopatico al quale, nel 2022, l'INPS, in conseguenza di un grave infarto, ha riconosciuto l'invalidità civile (doc. 47 bis).

A tanto si aggiunga poi che nei confronti degli Istanti come sopra detto non risultano protesti, né risultano segnalazioni dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

Tanto rappresentato, si rileva che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni va effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.



Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha infatti attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi. Ed invero, il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>, e tale indicazione è senz'altro predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Inoltre, l'art. 69 CCII stabilisce che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame, emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che



esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

In definitiva per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021 .

Da ultimo:

il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, ritenendo molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento "non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri



professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”.

il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11/25 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 12/2025 del 24/02/2025 ha stabilito testualmente: “..., come è noto, già l’art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell’anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”: tale disposizione è stata ribadita dall’art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”: trattasi di disposizioni introdotte con l’evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell’art. 124 bis T.u.b., “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Tale consolidato orientamento, senz’altro coerente con le finalità della normativa di matrice europea, parte dal presupposto per cui l’Istituto di Credito è un soggetto professionale



altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Pertanto è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata e una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

In conclusione la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

Nel caso di specie, in ordine alla valutazione del merito creditizio del sig. Catino da parte dei soggetti finanziatori, va preliminarmente evidenziato che, come innanzi detto, nel 2005, anno in cui questi contraeva il primo mutuo con la Credem per la realizzazione dell'immobile che oggi rappresenta la casa familiare, il reddito annuo dello stesso (unico componente della famiglia a svolgere attività lavorativa) era pari a circa € 22.000,00.

Nel 2015 BPM spa, erogò due mutui con garanzia ipotecaria, il primo a luglio e il secondo nel settembre.

Nel 2015 l'istante godeva di un reddito mensile di € 1.900,00 circa (doc. 52) e il nucleo familiare era composto da quattro persone.

Orbene la BPM :

con riferimento al mutuo erogato nel mese di luglio del 2015 di € 77.000,00 ha compiutamente valutato il merito creditizio dell'istante e ciò perché a fronte di un reddito mensile di € 1.900,00 , detratte l'ammontare mensile necessario perché la famiglia potesse mantenere un dignitoso tenore di vita residuava una disponibilità finanziaria di € 463,00 per il pagamento della rata pari ad € 375,00



(doc. 53);

con riferimento invece al mutuo erogato nel mese di settembre 2015 di € 58.000,00 non ha compiutamente valutato il merito creditizio posto che, considerato l'ammontare della rata del precedente

finanziamento (€ 375,00) residuava una disponibilità finanziaria di € 88,19 insufficiente per il pagamento della rata pari ad € 276,34 (doc. 54);

Successivamente, il 1.4.2017, l'istante sottoscrisse un prestito chirografario con delegazione di pagamento, con la società Prestitalia per € 31.260,00 da restituire in rate mensili d'importo di € 341,00 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 651,34 ed il nucleo familiare composto da quattro persone, il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 32,08 (doc. 55).

Infine, il sig. Catino, nel mese di ottobre 2024, ha contratto un ennesimo finanziamento con VIVBanca da restituire in rate mensili d'importo costante di € 181,47 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 992,34 ed il nucleo familiare composto da quattro persone il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 513,00 (doc. 56).

E' evidente quindi che i detti Istituti hanno gravemente contribuito all'indebitamento dei ricorrenti ..”

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa delle finanziarie che hanno agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre



1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.” con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all’intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

L’obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all’art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una *culpa in contraendo*, per violazione di un obbligo informativo.

I ricorrenti non sono operatori del settore ma sono rispettivamente un dipendente pubblico ed una casalinga.

La loro conoscenza del mercato finanziario e delle capacità reddituali necessarie a rimborsare finanziamenti sono pari a zero!

Non erano competenti in rapporti e contratti bancari: dovevano essere informati dal funzionario della banca.

La verifica del merito creditizio del consumatore, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l’opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha attribuito rilevanza al **comportamento assunto dal finanziatore nell’erogazione del credito, ai fini dell’ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi proprio per evitare che soggetti come i ricorrenti, si trovassero strozzati dalla morsa finanziaria di istituti di credito che concedono**



finanziamenti senza valutazione alcuna, creando o (come nel caso di specie) aggravando la precaria posizione dei soggetti deboli.

Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del **Tribunale di Rimini** (Trib. Rimini, sentenza dell'1° marzo 2019) nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi **la meritevolezza di quest'ultimo**, ha rilevato che **il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio**, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito.

È il medesimo caso di specie!

Anche l'Ill.ma Corte di Cassazione, **Cass., Sez. 1, 30 giugno 2021, n. 18610**, ha chiarito e ribadito quanto innanzi detto.

Dice la Corte, infatti, che l'erogazione del credito che sia qualificabile come "**abusiva**", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*.

Proprio alla luce dell'art. 69 CCII, vista l'analisi del merito creditizio negativa effettuata dal Gestore della Crisi nominato, la società Prestitalia S.r.l. non ha potere di proporre alcuna



osservazione al piano proprio perché, con la sua condotta, ha partecipato attivamente alla creazione della situazione di sovraindebitamento in capo ai ricorrenti sig.ri Catino – Romanazzi.

Ogni altra osservazione è ultronea!

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto".

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: "Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obbiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento" ed ancora: "Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento".

Rispetto alla osservazione della Prestitalia S.r.l. che eccepisce la colpa grave, malafede e frode dei ricorrenti, si osserva quanto segue.

Si riporta quanto deliberato dal Tribunale di Roma con la Sentenza del 30 maggio 2025, che si allega:



quale “ Appare pertanto non condivisibile una ricostruzione che attribuisca al solo cliente-consumatore la responsabilità di eventuali discrasie informative, sulla base di una singola dichiarazione resa all'interno di un modulo standard predisposto unilateralmente dall'ente finanziatore. Non può infatti ritenersi che tale dichiarazione sia idonea, di per sé sola, a trarre in inganno un operatore professionale quale un istituto di credito, il quale è dotato delle competenze tecniche e degli strumenti necessari per procedere a tutte le opportune verifiche preliminari sulla veridicità e sostenibilità delle informazioni fornite dal richiedente”;

considerato che non risulta che il creditore, come invece da questi assunto, abbia correttamente valutato il merito creditizio, quando ha deliberato di concedere il prestito richiesto dal creditore;

Ma vi è di più!

Per quanto concerne quanto affermato dall'istituto di credito nelle proprie osservazioni, relativamente ai finanziamenti in corso e che, a dire della Prestitalia, il sig. Catino ha volontariamente nascosto una rata mensile nonché una posizione debitoria con creditore privato, il tutto è assolutamente inesatto.

A favore di quanto appena detto, vi è anche **TRIBUNALE DI MESSINA**, Sentenza n. 8/2023 del 18.04.2023.

Afferma la Corte:

“Come è noto, l'art. 124bis co.1 TUB prevede che: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore



stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Anche l'Ill.mo Tribunale di Spoleto con sentenza n. 15/2024 dice:

“Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. **In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione. In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come** “In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”. Di recente, la stessa **Suprema Corte ha osservato come l’art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) “oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della**



proposta e la sua omologazione siano mutati”- cfr. **Cass. N. 22890 del 2023.**

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

È chiaro che, per tutto quanto detto, le obbligazioni contratte dai ricorrenti non sono state contratte né con mala fede né con colpa grave.

La situazione debitoria dei sig.ri CATINO - ROMANAZZI, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore, è la seguente:





Natura del credito	Note	Credito	debito
		€ 77.040,54	
Debito in comune	Mutuo fondiario		
Privilegiato/ipoteca			
1 grado.			
		€ 53.996,64	
Debito in comune	Mutuo fondiario		
Privilegiato/ipoteca			
2 grado.			
		€ 5.944,01	
Chirograto e	Crediti di varia natura		
privilegiato			
		3.315,37 come	
		crediti	
		privilegiati ed	
		euro 2.628,64	
		quall crediti	
		(chirograti)	
		€ 6.066,34	
Chirografario	spese albo geometri		
		€ 54.147,06	
Privilegiato/ipoteca	Per prestazioni		
3 grado	professionali e spese		
	per recupero credito		
	iscrizione ipotecaria		
	di 3 grado		
	TARI 2020/2025	€ 4.159,00	
Privilegiato ex art.			
2752 cc			
		€ 28.675,25	
Chirografario	Cessione del quinto		
			quinto già Impap)
			VIVBANCA (debito Catino cessione del



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

Non risultano registrati altri atti.

dispositivi negli ultimi 5 anni.

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell' Agenzia delle Entrate non risultano atti

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

5.738,82 (comprensivi di Iva) in prededuzione al 100%.

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. di Cittadino Indifeso è stato preventivato in €

COSTI DELLA PROCEDURA

TOTALE € 248.257,23

Regione Puglia	€ 1.244,14	Bollo auto 2021/2026	privilegiato
FIDES per telecom (debito Catino)	€ 472,95		chirografario
Andreani Tributi (debito Catino)	€ 1.079,66		chirografario
Preitalia (debito Catino)	€ 15.431,64	Prestito con delega di pagamento	Chirografario

I sig.ri Catino - Romanazzi, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Per tale ragione si avrà che i sig.ri Catino – Romanazzi metteranno a disposizione dei propri creditori un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 in n. 15 anni.

Con la prima proposta avanzata, i ricorrenti hanno messo a disposizione del ceto creditorio euro € 60.000,00 onnicomprensivi pari ad euro 6.000,00 euro annui suddivisi in rate pari ad euro 465,00 per undici rate da gennaio a novembre ed euro 885,00 per la dodicesima rata, corrispondente al mese di dicembre dove il Catino percepisce la tredicesima mensilità.

Al termine dei 10 anni il sig. Catino raggiungerà l'età contributiva per la pensione di anzianità.

A tal punto, quindi, i ricorrenti prevedono di apportare ulteriori finanze al piano nella seguente misura:

- Euro 6.000 annui per ulteriori cinque anni per un totale di euro 30.000,00;
- Euro 40.000,00 in un'unica soluzione, rinveniente dalla liquidazione del TFR maturato dal Catino e che solitamente l'Agenzia delle Entrate (istituto presso cui presta attività lavorativa il Catino) eroga al lavoratore dopo due anni dal termine del rapporto lavorativo che avverrà tra dieci anni (nel 2035 circa) e, comunque, che sarà corrisposto nella presente procedura entro e non oltre il termine del piano di quindici anni.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Credito	PRIVILEGIO	Importe a versare	% soddisfacimento
O.C.C. CITTADINO INDIFESO	€ 5.738,82	Prededuzione	€ 5.738,82	100 %
STONE SPV s.r.l. (quale cessionaria del Banco BPM spa) debito Catino - Romanazzi	€ 77.040,54	Mutuo fondiario privilegio 1 grado	€ 77.040,54	100%
MARTE SPV s.r.l. (quale cessionaria del Banco BPM spa) debito Catino - Romanazzi	€ 53.996,64	Mutuo fondiario privilegio 2 grado	€ 27.000,00	50%





Avv. Guido Operamolla (debito Catino)	€ 54.147,06	Privilegiato/ipoteca 3 grado	€ 14.600,00;	27%
Agencia delle Entrate - Riscossione	€ 3.315,37	Privilegiato	€ 330,00	10%
Comune di Bisceglie (debito Catino)	€ 4.159,00	Privilegiato ex art. 2752 cc	€ 415,00	10%
Regione Puglia	€ 1.244,14	Privilegiato	€ 125,00	10%
Marte Spv SRL	€ 26.996,64	Credito privilegiato	€ 993,94	3,67%
Avv. Guido Operamolla (debito Catino)	€ 39.547,06	Credito privilegiato	€ 1.454,69	3,67%
Agencia delle Entrate - Riscossione	€ 2.985,37	Credito privilegiato	€ 109,80	3,67%
Comune di Bisceglie (debito Catino)	€ 3.744,00	Credito privilegiato	€ 137,70	3,67%
Regione Puglia	€ 1.119,14	Credito privilegiato	€ 41,17	3,67%
Esattoria agenzia entrate riscossione	€ 6.000,00	Chirografario	€ 220,68	3,67%
VIVBANCA (debito Catino cessione del quinto già Impdap)	€ 29.498,25	chirografario	€ 1.084,75	3,67%
Prestita (debito Catino)	€ 15.773,65	chirografario	€ 70,70	3,67%
Andreani Tributi (debito Catino)	€ 1.079,66	Chirografario	€ 580,19	3,67%
FIDES per telecom (debito Catino)	€ 472,95	Chirografario	€ 39,71	3,67%



Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3

DURATA DEL PIANO

Per tale ragione, dopo aver accantonato sul conto corrente della procedura le somme indicate nella proposta a titolo di compenso dell'OCC, comunque, a liquidarsi da parte del G.d., seguiranno i pagamenti nei confronti di Stone Spv e Marte Spv s.r.l. e, infine, il quindicesimo anno verranno corrisposti tutti gli importi a tutti gli altri creditori in un'unica soluzione.

Le somme mensilmente corrisposte dai ricorrenti sul conto corrente intestato alla procedura verranno ripartite ogni 6 mesi tra i creditori in ordine ai gradi di privilegio riportati nella tabella di cui al paragrafo precedente.

Modalità di pagamento dei creditori

L'apertura del conto corrente consentirebbe, altresì, l'accantonamento delle somme relative al compenso dell'OCC di natura prededucibile a liquidarsi da parte del GD.

Al fine di consentire al Gestore un più puntuale controllo dei pagamenti ai creditori, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia autorizzare lo stesso ad accendere un conto corrente intestato alla procedura a spese dei ricorrenti sul quale far confluire i versamenti mensili nonché, al fine di contenere i costi connessi ai bonifici, l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori ogni 6 mesi.

APERTURA DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		TOTALE	
€ 1.922,04	Chirografario	€ 254.388,1	€ 130.000,00
€ 17,31			3,67%

del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ., Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelati anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.





Valutando come alternativa liquidatoria l'immobile di proprietà del sig. Catino e la quota di proprietà della sig.ra Romanazzi (inappetibile per i creditori visto lo scarso valore), si ha che la proposta presentata è migliorativa rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti e/o dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Questo sia in riferimento ai debitori che agli stessi creditori, considerati nella totalità, indipendentemente dai privilegi.

In sede di esecuzione, i creditori tutti, tranne la banca ipotecaria, non recupererebbero nulla, essendo chiograrati o con privilegi inferiori e, nonostante ciò, nel presente piano si prevede un minimo importo anche per essi.

Prevede l'art 68 co. 7 che: "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata"

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: "In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento."

l'età dei proponenti.

Nel caso di specie, quindi, la positiva deliberazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili.

Ricordiamo che al momento non è stata prevista alcun tentativo di vendita per i lotti oggetto di procedura espropriativa.

In una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano.

Si precisa ulteriormente che la durata di quindici anni è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

Un'immobile periziato in circa 185.000,00 euro, verrebbe inserito in sede di prima vendita già con il 25% in meno di riduzione e, quindi, con un valore per offerta minima di partecipazione pari a circa euro 138.000,00.

In sede di incanti successivi, ben probabili vista la natura dell'immobile, il bene verrebbe completamente svalutato.

Qualora dovesse essere venduto, dopo vari tentativi ed anni di procedura, al ricavato andrebbero sottratti i costi di procedura che verosimilmente sarebbero intorno agli 8.000-9.000,00 euro.

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'illmo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: "... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato."

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditore.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.



Riconoscere, infatti, una seconda chance ai debitori sovraindebitati consentendogli di versare una rata sostenibile rispetto ai propri redditi è esattamente corrispondente allo spirito della Legge.

Ne consegue che l'alternativa liquidatoria non determinerebbe alcuno svantaggio per il creditore ipotecario rispetto a quanto proposto in questa sede dai debitori.

Per quanto attiene alla durata del piano si evidenzia che la stessa è in linea con numerosi provvedimenti resi in materia da altri Tribunali, e con la ratio della stessa norma.

Si riporta il provvedimento recentissimo del Tribunale di Trani che, con sentenza del 14 luglio 2025, ha analizzato la questione esprimendo in tali modi: "Con riferimento alle contestazioni del creditore ipotecario, deve osservarsi che, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Come innanzi accennato, la residenza coniugale di proprietà della ricorrente, secondo perizia di stima, ha un valore di € 91.501,00. In caso di vendita coattiva, l'offerta minima al primo tentativo di vendita è pari ad € 68.625,75. Considerato che, statisticamente l'immobile è aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 51.469,32, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è proposto il pagamento di circa € 44.403,00 al solo creditore ipotecario. Dunque, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio di Deutsche Bank spa rispetto alla dilazione temporale proposta."

Per tutto quanto sopra, i sig.ri CATINO GIUSEPPE e ROMANAZZI MARIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Il.mo Giudice:

1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Maria Olimpia d'Amore;

2) Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e



rubricata al numero generale R.G.F.S. 26/2025;

3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);

4) Disporre la sospensione del fermo amministrativo sul veicolo del sig. Catino modello FORD tg CZ733TA;

5) Disporre la sospensione delle trattative operanti sulla busta paga del sig. Catino, sia volontarie che obbligatorie e, precisamente,

- il pignoramento presso terzi promosso dall'avv. Guido Operamolla;

- la cessione del quinto dello stipendio nei confronti di Vivibanca;

- il prestito con delegazione di pagamento nei confronti di Prestitalia.

6) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;

7) Disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura su cui far accreditare le somme a versarsi secondo quanto previsto nel piano;

8) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € 250.000,00.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

avv. Domenico Maldarelli

